

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLMURANO (MC) PRESSO IL COMUNE DI URBISAGLIA (MC), AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIANETTE del mese di lugli'o, nella Sede Comunale di COLMURANO, con la presente convezione



TRA

il Comune di COLMURANO, rappresentato dal SINDACO ORNELLA FORMICA , che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente,

E

il Comune di URBISAGLIA, rappresentato dal SINDACO GIUBILEO PAOLO FRANCESCO , che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente.

IL SINDACO
Ans. Formica Ornella
Ornella Formica

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede inoltre che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. (...)";

- in esecuzione della deliberazione di G.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, con nota prot. n. ...del, il Sindaco del Comune di Urbisaglia (MC) richiedeva al Comune di Colmurano - ai sensi e per gli effetti del citato art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 - di autorizzare il dipendente, Istruttore di vigilanza , Agente di polizia municipale sig. Domizi Michele (Cat.C1), a svolgere prestazioni lavorative retribuite, a tempo determinato presso il richiedente Ente e al di fuori dell'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, fino ad un massimo di 12 ore settimanali, dalla data di stipula della presente convenzione per mesi cinque , salvo proroghe da concordare tra le Parti;

- il Comune di Colmurano , con deliberazione di G.C. n. ... del esecutiva ai sensi di legge, tra l'altro, previo consenso manifestato dal predetto dipendente, autorizzava l'utilizzo richiesto del sig. Domizi Michele presso il Comune di Urbisaglia , fino a un massimo di 12 ore settimanali oltre il regolare contratto di lavoro (30 ore settimanali), fuori dall'orario di servizio e senza oneri economici, ad esclusivo carico del Comune richiedente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :



IL SINDACO
Giubileo Paolo Francesco
Giubileo Paolo Francesco

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 - Il Comune di Colmurano autorizza il proprio dipendente part-time 30 ore settimanali (83.33%) a tempo indeterminato, sig. Michele Domizi categoria professionale "C", Posizione economica "C1", Istruttore di vigilanza, Agente di polizia municipale, a svolgere la propria attività presso il Comune di Urbisaglia, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato per mesi cinque, salvo proroghe concordate tra le Parti, per un tempo di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali, oltre alle 30 ore settimanali di orario settimanale d'obbligo svolto presso il Comune di appartenenza di Colmurano.

ART. 2 - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Colmurano a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.)

ART. 3 - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente interessato. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART. 4: Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Urbisaglia e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Colmurano, che continuerà a svolgersi a tempo indeterminato e per n. 30 ore settimanali come da contratto di assunzione. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Urbisaglia sarà concordato dal dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 l'attività lavorativa del dipendente Domizi Michele oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali,
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Urbisaglia dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie dovranno essere fruito negli stessi periodi, essendo precluso al Comune di Urbisaglia di fruito delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Colmurano.

ART. 5 - Per l'espletamento dell'incarico pari a n. 12 (dodici) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria "C", posizione economica C1, del Comune di appartenenza.

Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Urbisaglia, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune.

Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Urbisaglia il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente e della distanza dalla sede comunale di appartenenza, pari a Km 12 per il



IL SINDACO
Ins. Formica Orsola
Mulle



CAPI
Raffaella

percorso A/R. Tale rimborso sarà corrisposto all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, previa verifica della registrazione automatica delle presenze in servizio.

Il Comune di Urbisaglia potrà, altresì, attribuire al dipendente l'incarico di titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 109, c. 2, del TUEL e del CCNL 31.03.1999.

ART. 6 - Le Parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati.

Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART. 7 - Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART. 8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL..

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Colmurano

Il Sindaco Ornella Formica

IL SINDACO
Ins. Ornella Formica



Per il Comune di Urbisaglia

Il Sindaco Giubileo Paolo Francesco



Per presa visione ed espressa accettazione

Il dipendente del comune di Colmurano

Michele Domizi

